

TI_GERICHTE 30.2016.41 vom 7. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2016.41

FR: TI_GERICHTE 30.2016.41 du 7 février 2017

IT: TI_GERICHTE 30.2016.41 del 7 febbraio 2017

Erwägungen

E. 13

luglio 2016 l■Alta Corte ha ribadito che ■in ogni caso atti di causa (reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice e-mail) [] non esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non salvaguardano la tempestività ad agire []■.

In una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 il TF, con riferimento alla citata DTF 142 V 152, ha in sostanza rammentato al consid. 4.1 che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggia elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta.

5. In concreto, alla luce della giurisprudenza federale, l■opposizione tramite e-mail del 30 maggio 2016 non ha prodotto alcun effettogiuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non ha salvaguardato la tempestività ad agire (8C_346/2016 del 13 luglio 2016; DTF 142 V 152).

La Cassa avrebbe potuto limitarsi a rendere attenta l■assicurata della necessità di sanare il vizio entro lo scadere del termine di ricorso (DTF 142 V 152 consid. 4.6).

L■amministrazione, con lo scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8), oltre a rendere attenta l■assicurata che l■opposizione era priva di firma e che dunque non adempiva i requisiti di cui all■art. 10 cpv. 1 OPGA (pag. 1), le ha in sostanza assegnato un termine di 20 giorni, per sanare il vizio (pag. 2: ■[] se conferma l■opposizione: la medesima non adempie i requisiti previsti dall■art. 10 cpv. 1 OPGA2 poiché della firma dell■opponente e del rappresentante [sic;]2Art. 10 cpv. 5 OPGA: se l■opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l■assicuratore assegna un congruo termine per rimediare, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito■ [sottolineatura in originale]). L■11 luglio 2016 l■amministrazione ha nuovamente interpellato la ricorrente, assegnandole un nuovo termine di 5 giorni per determinarsi circa il mantenimento o meno del ricorso (doc. 5).

La Cassa ha dunque concesso all■assicurata, la quale è rimasta silente e non ha in nessun modo reagito, un termine maggiormente ampio rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto (cfr. DTF 142 V 152 consid. 4.6).

L■interessata non può trarre alcun vantaggio dalla circostanza che il 19 febbraio 2016 avrebbe parlato con una funzionaria della Cassa contestando l■intenzione di affiliarla quale dipendente, trattandosi di un colloquio avvenuto prima dell■emissione della decisione formale (28 aprile 2016 [doc. 10]). Del resto dall■e-mail del 19 febbraio 2016, che fa riferimento alla ■conversazione telefonica odierna■, non emerge una contestazione delle affermazioni della Cassa ma una semplice descrizione della sua attività (doc. 15).

Nemmeno il colloquio che l'interessata afferma di aver avuto ad inizio maggio 2016 con la medesima funzionaria nel corso del quale avrebbe espresso la sua opposizione può esserle d'aiuto.

Da una parte nell'e-mail del 30 maggio 2016 l'interessata non accenna ad una precedente opposizione tramite telefono (doc. 9). Dall'altra parte, a prescindere dalla circostanza che la giurisprudenza, fino ad ora, non ha ammesso l'opposizione per telefono (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 31 ad art. 52, pag. 688-689, con riferimento alla SVR 1998 UV n. 12) e che l'art. 10 cpv. 3 OPGA prevede la possibilità di formulare un'opposizione oralmente ma durante un colloquio personale, va rilevato che nel caso di specie l'amministrazione ha comunque assegnato alla ricorrente un termine per sanare il vizio con lo scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa, senza incorrere in un formalismo eccessivo, ha dichiarato irricevibile l'opposizione poiché non adempie i presupposti dell'art. 10 cpv. 4 OPGA.

Ne segue che il ricorso va respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.